

Istruzione parentale o familiare

Istruire i propri figli è un dovere dei genitori. I genitori possono scegliere di occuparsi direttamente e personalmente della loro formazione, qualora le capacità tecniche o economiche lo permettano; per legge, infatti, non è obbligatoria la scuola ma l'istruzione

Che cos'è

L'istruzione parentale o familiare si riferisce all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione al di fuori del sistema educativo delle scuole provinciali e paritarie.

A tal fine i genitori, o gli esercenti la responsabilità genitoriale, provvedono privatamente o direttamente all'istruzione dei minori soggetti all'obbligo di istruzione, **dimostrando di averne la capacità tecnica o economica.**

Il **dirigente scolastico competente attiva le necessarie forme di controllo** per verificarne le condizioni di praticabilità, come pure per accertare l'apprendimento al termine di ogni anno scolastico

A chi si rivolge

Destinatari del servizio sono tutti gli studenti compresi nella fascia anagrafica relativa al primo e secondo ciclo di istruzione

Come accedere all'istruzione parentale

Primo ciclo di istruzione

I genitori, o gli esercenti la responsabilità genitoriale, che intendono avvalersi dell'istruzione parentale devono presentare al dirigente scolastico competente per territorio un'apposita **dichiarazione**, da rinnovare di anno in anno, che attesti il **possesso della “capacità tecnica o economica”** per provvedere personalmente all'istruzione del proprio figlio. A tale dichiarazione deve essere inoltre allegato il progetto educativo per l'anno scolastico di riferimento, che deve esprimere un elevato grado di coerenza con il curriculum obbligatorio previsto dai Piani di studio provinciali. La documentazione va consegnata **entro il termine di scadenza prevista annualmente dalla Provincia autonoma di Trento per l'iscrizione** ai percorsi di istruzione erogati dalle scuole trentine. Oltre questo termine, le richieste di attivazione dell'istruzione familiare, possono essere presentate unicamente in presenza di sopravvenute cause di eccezionale gravità, debitamente documentate.

Secondo ciclo di istruzione

I genitori, o gli esercenti la responsabilità genitoriale, individuano l'istituto di istruzione o di istruzione e formazione professionale i cui piani di studio sono coerenti con il percorso scolastico che intendono praticare avvalendosi dell'istruzione parentale per i propri figli e presentano al dirigente scolastico dell'istituzione scolastica prescelta un'apposita **dichiarazione**, che attesti il **possesso della “capacità tecnica o economica”** per provvedere personalmente all'istruzione del proprio figlio. A tale dichiarazione deve essere inoltre allegato il progetto educativo per l'anno scolastico di riferimento, che deve esprimere un elevato grado di coerenza con il curriculum obbligatorio previsto dai Piani di studio provinciali. La documentazione va consegnata, di anno in anno, **entro il termine di scadenza prevista annualmente dalla Provincia autonoma di Trento per l'iscrizione** ai percorsi di istruzione e di istruzione e formazione professionale erogati dalle scuole trentine. Oltre questo termine, le richieste di attivazione dell'istruzione familiare, possono

essere presentate unicamente in presenza di sopravvenute cause di eccezionale gravità, debitamente documentate

Come viene valutato lo studente

La valutazione dello studente che assolve l'obbligo di istruzione attraverso l'istruzione parentale avviene, sia per i percorsi del primo che del secondo ciclo di istruzione, al termine di ogni anno scolastico, con il sostenimento della **verifica annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale**, in relazione al progetto educativo presentato e considerando le discipline previste dai piani di studio provinciali e le linee guida per l'elaborazione dei Piani di studio delle Istituzioni scolastiche di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1199 del 13 luglio 2018. La verifica annuale degli apprendimenti si svolge in prossimità del termine di ogni anno scolastico alla presenza di un'apposita commissione, costituita dal dirigente scolastico, nella quale sono presenti i docenti delle discipline coinvolte. Al termine della verifica sono fornite a cura del dirigente scolastico informazioni circa l'esito complessivo della verifica nonché circa le eventuali carenze registrate nelle singole discipline.

Inoltre, nel caso di rientro degli studenti nel sistema educativo provinciale è previsto un **esame di idoneità**, da sostenere presso l'istituzione scolastica alla quale viene richiesta l'iscrizione e da effettuarsi nel rispetto della normativa nazionale vigente. L'esame è finalizzato a verificare l'adeguatezza delle competenze **in tutte le discipline previste dal curriculum relativo all'anno di corso**. E' previsto un esame di idoneità anche al termine della scuola primaria. Gli **esami conclusivi del primo e del secondo ciclo**, dovranno essere sostenuti dagli studenti che si avvalgono di istruzione parentale, in qualità di candidati privatisti

- [art. 32 Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5](#)
- [Regolamento sulla valutazione dello studente art.14 e 15 del D.P.P. 7 ottobre 2010, n. 22-45/Leg.](#)

[Servizio istruzione](#)

[Ufficio programmazione e organizzazione dell'istruzione](#)